



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 10 Aprile 2012

In seduta odierna, alle ore 09:30, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	A
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE	
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE	
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	A
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede il VICE PRESIDENTE RUSSO GUGLIELMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE GUIDA ENNIO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 36529/2012 DELIBERAZIONE N. 141

**COMUNE DI LONGIANO. PIANO URBANISTICO ATTUATIVO PUA N. 12 VIA MASSA -
LOC. BALIGNANO, DELLA DITTA INIZIATIVE IMMOBILIARI S.R.L.
ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008; ESPRESSIONE IN
MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' DI CUI ALL'ART. 12 DEL D. LGS.
152/2006 E S.M.I.**

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il Piano Urbanistico Attuativo PUA n. 12, della Ditta Iniziative Immobiliari s.r.l. Sito in Via Massa, località Balignano, e trasmesso a questa Amministrazione Provinciale in data 16.09.2011 con prot. prov.le 93004 del 19.09.2011, ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme:

- art. 5 della L.R. 19/2008;
- art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Premesso che:

- il Comune di Longiano è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 47479/238 del 13.06.2006;
- la scheda tecnica del PUA n. 12, inserita nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., contiene gli estremi dell'accordo pubblico-privato, ai sensi dell'art. 18 LR 20/2000, secondo cui il soggetto privato si obbliga a provvedere alla progettazione esecutiva, alla realizzazione e alla cessione extra-standard del parcheggio pubblico, dalla superficie pari a 1.600 mq. e che verrà realizzato internamente al comparto;
- l'approvazione del PUA sarà definitiva solo in seguito alla cessione dell'area di parcheggio e all'inizio dei lavori dell'opera pubblica;
- il piano particolareggiato, di iniziativa privata, è stato posto in deposito a partire dal 12.09.2011.

Dato atto che:

- a seguito della trasmissione del presente piano particolareggiato, questa amministrazione, con nota prot. n. 101981 del 15.10.2011 ha richiesto integrazioni documentali;
- il Comune ha integrato la documentazione richiesta in data 12.12.2011, con nota acquisita agli atti provinciali prot. n. 117971 del 12.12.2011;

Constatato, dalla documentazione tecnica presentata, che i principali elementi motivanti e caratterizzanti il Piano particolareggiato in esame possono essere così descritti:

1) Contenuti urbanistico-progettuali del piano

- Il comparto oggetto di intervento è situato in prossimità del nucleo consolidato della frazione "Massa – Balignano" del Comune di Longiano, in ambito collinare, con quote altimetriche che vanno da un massimo di 103 mt. s.l.m. ad un minimo, nel margine Sud, di 90 mt. s.l.m., in un sito particolarmente sensibile sotto il profilo paesaggistico;
- un unico disegno urbanistico riguarderà il PUA in oggetto e il parcheggio pubblico previsto al suo interno come dotazione aggiuntiva rispetto agli standard previsti dalla legge e la cui superficie è di mq. 1.656;
- l'edificabilità sarà concentrata nella parte media-bassa del comparto, mentre nella parte a Nord, prospiciente la strada comunale, via Massa, sarà posizionato il parcheggio pubblico di cui sopra;

- la *superficie fondiaria* interessata dal piano è di mq. 10.109, quella complessiva dei lotti è di mq. 6.048; lo schema progettuale prevede la realizzazione di 7 lotti, di forma rettangolare e trapezoidale, distribuiti lungo la strada pubblica posizionata nel lato ovest del comparto;
- la *capacità edificatoria* è di 3.000 mc pari a 12 alloggi, tutti riconducibili alla tipologia edilizia mono-bifamiliare;
- gli standard realizzati con il PUA prevedono:
 - parcheggio pubblico di standard: 473 mq;*
 - parcheggio pubblico extra standard (p.a. 39 + 1): mq. 1.656;*
 - verde pubblico: mq 510;*
 - verde privato: mq. 300;*
 - indice fondiario di 0,49 mc/mq;*
 - altezza massima degli edifici: 6,50 mt;*
- è stato previsto un unico ingresso funzionale sia al parcheggio che all'area in modo da ridurre al minimo le pendenze longitudinali-trasversali e i movimenti di terra;
- la sede carrabile della strada interna, a doppio senso di marcia, ha una larghezza complessiva di mt. 13, comprensiva di carreggiata e marciapiede;
- per consentire l'inversione di marcia dei mezzi, è stata prevista una rotatoria all'altezza dei lotti 5 e 7;
- per il verde pubblico, posizionato a lato della strada, a ridosso del parcheggio pubblico extra standard, sono state modificate le previsioni contenute nella tav. del PRG, ove esse vengono disegnate;
- sono previsti due parcheggi, quello pubblico di standard, collocato in adiacenza al tracciato stradale sul lato Est del comparto, con un numero di posti auto pari a 33 + 1, e quello extra standard, con un numero di posti auto pari a 39 + 1; entrambi sono previsti con la pavimentazione in betonella inerbata;
- il parcheggio più grande, accessibile esclusivamente tramite la viabilità interna, è posto ad una distanza maggiore di 12 mt. dall'intersezione con via Massa;
- verrà realizzata, a cura del gestore, una nuova linea elettrica e relativa cabina Enel che si collegherà con la rete esistente in Via Massa; la linea di allacciamento ai lotti, sarà a cura del lottizzante;
- demolita la linea aerea della telecom, verrà realizzata una nuova linea interrata che attraverserà il parcheggio prospiciente la Via Massa e collegherà i vari allacciamenti, lungo il marciapiede a ridosso dei lotti;
- la rete di fognatura, per le acque nere e bianche dei nuovi edifici, verrà realizzata in area agricola fuori comparto la cui proprietà non è definita, e farà confluire le acque, anziché nella rete pubblica, in un fosso interpoderale; la rete e lo scarico saranno privati e soggetti ad autorizzazione provinciale; ogni lotto provvederà al pre-trattamento dei reflui;
- la rete di fognatura per acque bianche che corre lungo la sede stradale e che capta le acque delle aree relative alle opere pubbliche (strada, parcheggi e aree verdi, vasca di laminazione posta sulla strada all'altezza dei lotti 4 e 5) sarà di proprietà comunale, mentre il tratto che la collega allo scarico finale, sul fosso interpoderale, sarà privata;
-

2) Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il Comune, congiuntamente alla documentazione ha richiesto la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. di cui all'art. 12 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.i.

Il rapporto presentato si basa sui presupposti di seguito riepilogati:

- l'area oggetto dell'intervento, situata in prossimità del nucleo consolidato della frazione di “Massa-Balignano”, è classificata dal PRG vigente come “Zona di espansione residenziale attuabile attraverso piano particolareggiato di iniziativa privata”;
- il Piano è stato redatto nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa comunale che prevede che, nelle aree situate a monte della via Emilia (*Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale*) di cui all'art. 19 del PTCP in cui l'area ricade, devono essere assunti accorgimenti atti a mitigare l'impatto visivo sul paesaggio attraverso la piantumazione di alberi etc...;
- l'impatto visivo delle future abitazioni è mitigato sia dalla soluzione progettuale dell'impianto urbanistico che sfrutta il declivio del terreno, sia dalle alberature, scelte tra le essenze autoctone, poste in corrispondenza dell'area a verde pubblico;
- il sito in esame, alla tavola dei vincoli non prevede prescrizioni che possano limitare od interferire con l'edificazione, né, nel Piano di Stralcio per il Rischio Idrogeologico, rientra nelle zone definite a rischio;
- nello specifico sono state rispettate le indicazioni del PRG riguardo l'ubicazione del parcheggio pubblico, ubicato in prossimità della strada comunale, mentre l'accesso al comparto è collocato a debita distanza dal dosso presente sulla strada comunale;
- l'impianto urbanistico è stato concepito in relazione all'andamento delle curve di livello, tenendo conto del profilo morfologico del terreno e l'impatto delle future abitazioni è stato mitigato tanto dalla soluzione progettuale, quanto dalla presenza di alberature ad alto fusto;
- il versante su cui è posta l'area degrada dolcemente in direzione Sud-Est, consentendo un'esposizione solare ottimale degli edifici;

In definitiva, in considerazione delle piccole dimensioni dell'area, del fatto che l'incremento del carico urbanistico non influenza negativamente la popolazione attualmente residente e che l'intervento stesso è conforme alla disciplina vigente, ritiene che non ci siano effetti significativi sull'ambiente.

Richiamato quanto segue:

- sui piani attuativi, la Provincia esprime, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio (parere art. 13 della L. 64/74);
- in base al combinato disposto dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, il piano in oggetto è sottoposto alla “verifica di assoggettabilità” di cui all'art. 12 del novellato D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
- la Provincia, ai sensi della L.R. 9/08, in qualità di autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 03.02.2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14.09.2006;
- il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30.07.07;
- il Piano Infraregionale delle attività estrattive approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19.02.2004;
- il Piano di Gestione della qualità dell'aria, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24.09.2007;
- la Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 70346 del 19.07.2010;

CONSIDERATO

A) L. 64/74: Inquadramento geologico ed espressione del parere per le zone sismiche, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008.

L'area è ubicata nella bassa collina, ad una altitudine di circa 100 m. slm, su un versante avente una pendenza media di 10-13°. I terreni affioranti sono attribuibili alla Formazione di Borello, sedimentatasi in ambiente marino e di età pliocenica, qui in facies principalmente arenaceo – pelitica. Le indagini effettuate hanno mostrato la presenza di uno strato di detrito eluvio – colluviale, potente al massimo circa 2 metri, soprastante la formazione alterata. La presenza di questa coltre, ha portato a prescrivere, già in sede di PRG, l'utilizzo di fondazioni profonde, attestate nel substrato, al fine di poggiare i nuovi edifici su un livello litologico omogeneo.

L'assetto strutturale della formazione sembra essere a favore della stabilità e nell'area e nel suo intorno non sono segnalati dissesti, né altre problematiche di tipo idrogeologico. Le verifiche effettuate, confermano la stabilità del pendio. Considerando che le verifiche sono state svolte non considerando eventuali riporti di terreno, i movimenti terra dovranno essere limitati e oggetto di ulteriori analisi da svolgere precedentemente alla fase esecutiva.

Sulla base delle analisi e dei dati contenuti nella Relazione geologica, a firma del Dr. Massimo Borghetti (con integrazione), il Servizio scrivente esprime parere favorevole nei

confronti del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con le seguenti prescrizioni:

- Saranno scrupolosamente osservate le prescrizioni espresse dalla relazione geologica, con particolare riguardo all'utilizzo di fondazioni profonde e alla realizzazione di opere di regimazione delle acque di superficie per limitare l'infiltrazione;
- Sbancamenti e riporti di terreno dovranno essere limitati all'imposta delle fondazioni e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. La progettazione di eventuali consistenti riporti dovrà essere preceduta da una verifica di stabilità in condizioni sismiche.

B) Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica

Premesso che il presente piano particolareggiato è presentato quale piano conforme al P.R.G. Vigente, si rileva dalla documentazione presentata, l'ipotesi che esso possa prefigurare una variante al PRG, limitata alle modifiche di cui all'art. 3 della L.R. 46/88, per via dello spostamento della zona di verde pubblico che, pur nel rispetto delle quantità previste presenta una lieve modifica nel disegno. Ritenuto che tale modifica non sia influente rispetto agli esiti della progettazione urbanistica di dettaglio, né rispetto alle successive valutazioni di carattere ambientale, va tuttavia evidenziato che la necessità della Variante, benchè minima, vada definita in rapporto alle Norme Tecniche del PRG, qualora in esse si preveda come vincolante il disegno di assetto della cartografia.

Gli esiti del rapporto preliminare escludono una rilevanza degli impatti dovuti al Piano particolareggiato, ritenendo non necessario assoggettare lo stesso ad ulteriori approfondimenti, in considerazione degli aspetti sopra sintetizzati. Si ritengono condivisibili le valutazioni effettuate dal proponente, anche in considerazione dei seguenti elementi:

- le destinazioni urbanistiche previste dal Piano Particolareggiato (residenza) non determinano particolari esigenze in termini di consumo di acqua e di gas; l'area verrà dotata, inoltre, di tutti i sotto-servizi necessari per l'allacciamento alle nuove utenze;
- riguardo alle problematiche inerenti il clima acustico, la realizzazione del nuovo piano particolareggiato di iniziativa privata non arreca alcun significativo incremento di rumorosità nell'area circostante, mentre l'area prescelta per le nuove edificazioni risulta, dai sondaggi effettuati, acusticamente idonea;
- la quantità di alloggi prevista non prefigura impatti significativi rispetto al traffico indotto.

Dato atto che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto decreto, per il caso in esame sono state individuati quali soggetti competenti in materia ambientale ARPA e Azienda USL; considerato "il protocollo d'intesa tra Azienda Usi di Cesena e ARPA Forlì-Cesena per l'espressione dei pareri congiunti sui nuovi insediamenti produttivi e sugli strumenti urbanistici", sulla presente procedura, si è espressa ARPA sezione di Forlì-Cesena con nota PGFC/2011/10388 assunta al prot. Prov. n. 105022 del 24/10/2011 che ha escluso la necessità che il Piano sia da assoggettarsi alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto medesimo;

Preso atto di quanto sopra si evidenziano i seguenti aspetti di criticità.

1) La verifica di assoggettabilità, oltre ad essere molto scarna e priva di significative valutazioni in termini ambientali, tuttavia superabili in ragione dell'esiguità insediativa sopra

evidenziata, non affronta la problematica ambientale più significativa, cioè quella relativa alle modalità di allontanamento dei reflui dal comparto. Infatti dal progetto si rileva che:

- le acque bianche e reflue dei nuovi edifici e gli scarichi finali, non convogliano in pubblica fognatura, ma in un fosso interpoderale fuori dal Servizio Idrico Integrato (SII);
- non è indicata la proprietà del corpo ricettore, né viene indicata la rete idrografica su cui graverà lo scarico;
- i collettori principali per la raccolta delle acque bianche e nere vengono posizionati in un'area, fuori dai confini del comparto, classificata come zona agricola, di cui non è chiaro a chi rimarrà la proprietà;
- il sistema di trattamento (imhoff) risulta frammentato per ogni singolo lotto, non prevedendo un unico dispositivo di trattamento finale.

Dall'istruttoria d'ufficio, effettuata presso altri servizi dell'Amministrazione provinciale e da quanto emerso dal verbale ARPA-AUSL (prot. PGFC 2010/7798 del 23.08.2010), pervenuto a questa Amministrazione per conoscenza, si deduce che:

- il collegamento tra il nuovo sistema di raccolta delle acque reflue e la rete pubblica esistente in Via Massa è particolarmente complesso; la sua realizzazione ha richiesto un'attenta valutazione in termini di fattibilità tecnica-economica-ambientale per il forte dislivello (oltre 16 mt.), tra l'ultimo tratto di allacciamento delle nuove case e la rete esistente; la sua realizzazione richiederebbe infatti, oltre che una rete premente, anche una centrale di pompaggio e sollevamento;
- a causa delle difficoltà tecnico-economiche elencate, il Comune ha chiesto di identificare la zona del PUA 12 come "agglomerato-nucleo isolato";
- in merito a tale richiesta del Comune, ATO ed Hera, a seguito di valutazione tecnico-economico-ambientale, hanno espresso parere favorevole;
- con atto prot. n° 292 del 23/08/2010, è stato disposto dalla Responsabile Risorse Idriche, della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi della D.G.R. 1053/2003, che il PUA venga definito come sopra (agglomerato-nucleo isolato);
- a seguito di tale atto, il sistema di acque reflue del nuovo comparto rimarrà fuori dal SII.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la scelta progettuale di dislocare le reti in un area fuori comparto, identificata come zona agricola, va a determinare non solo un diverso assetto a livello urbanistico del PUA, ma ne modifica i confini e interferisce con la destinazione urbanistica e la valenza funzionale ed ambientale dell'area interessata.

Ciò premesso, sarebbe necessaria una soluzione progettuale che prevedesse una più razionale organizzazione del sistema anche per le finalità di gestione e controllo, nei seguenti termini:

- a) ricondurre il sistema fognario principale di collettamento dei vari lotti sull'asse viario della nuova urbanizzazione, creando, per la parte terminale della rete e per gli scarichi, un corridoio verde, o passaggio pedonale inerbito sul lato nord-ovest del confine, a ridosso del muro di sostegno e nella fascia di verde privato a sud-ovest, con funzioni di zona franca di passaggio delle reti. Tale percorso dovrebbe diventare pubblico fino al punto di scarico cedendo la proprietà al Comune o prevedendo una servitù di passaggio a favore di quest'ultimo;
- b) oppure, nel caso in cui per le caratteristiche orografiche/morfologiche dell'area, la soluzione di cui sopra non è a sua volta percorribile, trovare un'alternativa che consenta di mantenere comunque il collettamento principale delle acque nere-bianche, all'interno del perimetro di comparto, ossia all'interno delle superfici fondiari retrostanti i lotti;

Si ritiene infatti che la soluzione progettuale intrapresa, delinei la necessità di una variante urbanistica al PRG, a meno che non si provveda in fase di approvazione a modificare il tracciato delle reti, affrancando l'area agricola e riportandola alla sua naturale vocazione.

Posta la necessità di affrancamento della zona agricola dall'impropria funzione assegnatale, andrà preferita una soluzione di trattamento finale delle acque in modo da garantire la manutenzione ed il controllo pubblici.

2) Si evidenzia che il piano non prevede in alcun modo soluzioni idonee a garantire un minimo di dotazioni tecnologiche per l'utilizzo dell'energia rinnovabile con l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici. Considerando la sua posizione isolata, in virtù della buona esposizione dell'area come evidenziato anche dai documenti del piano, si invita il Comune ad incentivare l'integrazione progettuale del PUA attraverso l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, anche oltre ai meri obblighi imposti dalla normativa regionale per tendere all'autosufficienza energetica dell'insediamento.

3) Relativamente alle dotazioni urbanistiche, pur nel loro rispetto del P.R.G., si osserva che il verde pubblico risulta esiguo e sacrificato e non adeguato alle necessità di sviluppo del nucleo urbano. In considerazione di quanto sopra, sarebbe stato auspicabile che, pur mantenendo una sorta di filtro verde di mitigazione verso la strada a protezione del nuovo edificato, il Comune provvedesse ad acquisire un'area limitrofa idonea alla realizzazione di un vero e proprio giardino di quartiere, tanto più in considerazione dell'espansione del nucleo abitativo di Massa-Balignano; tale opportunità, in seguito eliminata, era peraltro prevista nello schema di convenzione.

Altresì più lungimirante sarebbe una scelta progettuale, che prevedesse invece della realizzazione di un parcheggio pubblico, quella di uno spazio urbano pubblico (piazza-giardino), che consentisse l'opportunità di avere un luogo per l'aggregazione sociale di tale nucleo abitativo.

Dato atto:

- che in data 07.02.2012, con prot. n. 11147 del 07.02.2012 la presente proposta di esito della procedura di verifica è stata trasmessa all'Autorità procedente, ai sensi di quanto indicato al comma 4 dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008; la stessa è stata sollecitata in data 05.03.2012 con prot. n. 21935/12;
- che l'Autorità procedente, con nota pervenuta anticipata via mail in data 30.03.2012 ha risposto in merito alla suddetta proposta con atto di giunta n. 60 del 28.03.2012, condividendo la proposta, in particolare su:
 - necessità di riportare entro i limiti di comparto come da PRG vigente, le dotazioni impiantistiche per lo smaltimento dei reflui, al fine di non generare variante urbanistica;
 - necessità di sottoporre al parere di A.R.P.A., il progetto definitivo del sistema, al fine di dare opportuna risposta a taluni aspetti quali, in particolare la proprietà del corpo ricettore e la rete idrografica su cui andrà a gravare lo scarico, attesa la sua definizione di “nucleo isolato”;
 - necessità di definire in sede di convenzione urbanistica le forme di controllo pubblico sugli scarichi ed i relativi responsabili privati dello scarico stesso;
 - regolazione in sede di convenzione sulla possibilità di incentivare forme di compensazione energetica anche in quantità superiori ai limiti di legge.

Posto che la necessità di un approfondimento del sistema di smaltimento dei reflui è stata evidenziata anche dal parere espresso da A.R.P.A. (P.G.F.C. 7798 del 23.08.2010, si ritiene la risposta comunale adeguata alla risoluzione delle problematiche evidenziate ai punti 1) e 2) soprastanti, richiamando, tuttavia, per l'impianto di smaltimento il rispetto della normativa di cui alla D.G.R. 1053 del 09.06.2003, e ribadendo che un sistema di trattamento finale unico, sotto il diretto controllo pubblico, garantisce una più certa e corretta gestione delle problematiche di scarico del nucleo isolato.

Visto che, alla luce della volontà comunale di non perseguire una variante urbanistica, perde valore quanto evidenziato al punto 3) della parte narrativa della presente proposta circa il suggerimento di un diverso uso dell'area adibita a parcheggio pubblico posta sul fronte stradale;

Ritenuto, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti ambientali, che il Piano Particolareggiato in oggetto, possa essere escluso dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, a condizione che il piano venga integrato con gli elementi e per le considerazioni sviluppate nella parte narrativa parte B), punti 1) e 2), così come rimodulati con le considerazioni comunali.

Dato atto, infine, che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.lgs.152/2006 e s.m.i.

Visto il parere favorevole espresso dalla Posizione Organizzativa in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

1) Di esprimere parere favorevole in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 con le seguenti prescrizioni:

- Saranno scrupolosamente osservate le prescrizioni espresse dalla relazione geologica, con particolare riguardo all'utilizzo di fondazioni profonde e alla realizzazione di opere di regimazione delle acque di superficie per limitare l'infiltrazione;
- Sbancamenti e riporti di terreno dovranno essere limitati all'imposta delle fondazioni e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. La progettazione di eventuali consistenti riporti dovrà essere preceduta da una verifica di stabilità in condizioni sismiche.

2) Di escludere il Piano Particolareggiato in oggetto, dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, a condizione che il piano venga integrato con gli elementi e per le considerazioni sviluppate nella parte narrativa parte B), punti 1) e 2), così come rimodulati con le considerazioni comunali richiamando, tuttavia, per l'impianto di smaltimento il rispetto della normativa di cui alla

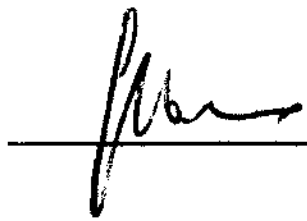
D.G.R. 1053 del 09.06.2003, e ribadendo che un sistema di trattamento finale unico, sotto il diretto controllo pubblico, garantisce una più certa e corretta gestione delle problematiche di scarico del nucleo isolato.

3) Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Longiano per il seguito di competenza, unitamente ad una copia firmata e timbrata delle Tavole di progetto (n. 21 allegati).

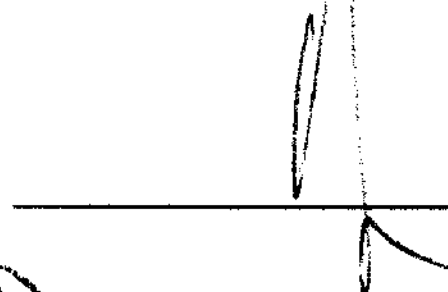
Successivamente, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL VICE PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal 12 APR. 2012 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

